

N° R.G.

1356 / M. UV.

N° SENT/D.I.

53 / 2014 UV.

N° CRON.

444 / 2014



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del Giudice del Lavoro, dr.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa R.G.L. promossa

da

IECLE LUCIA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tatiana Biagioni e Anna Danesi, ed elettivamente domiciliata in Milano via Macedonio Melloni, presso il loro studio

- RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato presso la quale è elettivamente
domiciliato in Milano via Freguglia 1

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Lombardia
CONVENUTI

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente affermava di aver ricevuto un incarico a tempo determinato da parte del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Sandro Pertini per lo svolgimento di una supplenza su posto vacante di collaboratore scolastico fino al 30.6.2007.

Sosteneva l'illegittimità dell'apposizione di tale termine in quanto non previsto dalle disposizioni di legge e, pertanto, concludeva chiedendo che l'istituto fosse condannato al riconoscimento dei benefici economici e giuridici tra la data della cessazione del contratto (30.6.2007) e quella della naturale scadenza dell'anno scolastico (31.8.2007).

Si costituiva il Ministero sostenendo la legittimità dell'operato del dirigente in quanto l'Istituto scolastico non risultava esser sede di esame di Stato e/o di Abilitazione e non si rendeva, pertanto, necessaria la presenza della ricorrente sino al 31.8.2013. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La ricorrente ha stipulato un contratto per una supplenza quale collaboratore scolastico con termine sino al 30.6.2007, data di cessazione delle attività didattiche.

La materia delle supplenze nella scuola è disciplinata dall'art. 4 della L. n. 124/99 –applicabile al personale ATA per espressa previsione contenuta nel comma 11– prevede: *“Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.*
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non

concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee (..omissis..).

La norma in esame quindi distingue tra supplenze destinate per ricoprire un posto vacante o meno: nel primo caso la durata della supplenza sarà annuale e coinciderà con la chiusura dell'anno scolastico (31 agosto), nel secondo terminerà alla cessazione delle attività didattiche (30 giugno).

Per la concreta applicazione della norma è stato poi emanato il decreto ministeriale n. 430/00 che contiene il regolamento delle supplenze.

La norma di legge sopra riportata non opera alcuna distinzione in relazione alla graduatoria da cui si attinge, ma prevede esclusivamente la differenza tra posti vacanti e posti non vacanti: in relazione ai primi la supplenza sarà annuale, in relazione ai secondi sarà temporanea. Del resto lo stesso D.M. n. 430/00 stabilisce che le supplenze annuali sono riferite ai posti vacanti e che in tale caso il termine della supplenza è il 31 agosto (cfr. art. 1 comma 1 lett. a) e comma 6 lett. a).

Anche la giurisprudenza di merito intervenuta sul punto ha sancito che: *“Il contratto di lavoro sottoscritto da un lavoratore per lo svolgimento di funzioni di ATA supplente relativo ad un posto vacante non coperto da alcun titolare, è da intendersi quale supplente annuale. Pertanto qualora il contratto sia stato stipulato fino al 30 giugno, il lavoratore ha diritto anche alla corresponsione dei due mesi estivi.”* (cfr. Trib. Milano n. 1928/09). Ed ancora. *“È illegittimo il termine di apposto al contratto di lavoro di un assistente amministrativo fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) in quanto contrario alle previsioni di cui agli artt. 4 l. n. 124 del 1999 e l. del d.m. 13 dicembre 2000 n. 430, allorché risulti che la supplenza è stata conferita per coprire un posto vacante in organico e disponibile al 31 dicembre dell'anno precedente, e non per esigenze temporanee o per la sostituzione del titolare, a nulla rilevando quale organo abbia provveduto alla nomina (nel caso, il dirigente scolastico).”* (cfr. Trib. Sassari del 2.5.2008).

Considerato che non è in contestazione tra le parti che alla ricorrente è stata conferita la supplenza per coprire un posto vacante resosi disponibile al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di conferimento, deve

riconoscersi il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti i diritti economici e giuridici per i mesi di luglio e agosto 2007.

Per i mesi di luglio e agosto 2007 sono dovuti alla ricorrente complessivi euro 2.571,10 (di cui euro 2.373,14 importo dato dalla somma di 2 mensilità, pari a euro 1.186,57 cadauna, e da euro 197,96 per incidenza della durata del contratto sulla 13°).

Non è dovuto l'importo di euro 197,75 richiesto più per ferie non godute.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.000, cui si aggiungono gli accessori di legge.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art.431 c.p.c.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti i diritti economici e giuridici per i mesi di luglio e agosto 2007 dell'anno scolastico 2006/2007;

Condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 2.571,10, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Condanna il Ministero alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.200, per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Sentenza esecutiva.

~~Legnano, 4.12.2013~~

Busto Arsizio, 29.1.2014

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO CANCELLERIA CIVILE SEZ. LAVORO
29 GEN. 2014
PERVENUTO - DEPOSITATO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Marielena MOLINARI

Il Giudice del lavoro
dr.ssa Franca Molinari